

Savona

È quotidiana la battaglia per far valere i diritti del cittadino contro le ordinanze *anticamper*



di Isabella Cocolo

La sentenza del Tribunale di Savona n. 460/2018 emessa dal Giudice *Dr. Stefano Poggio* è l'esempio di come i magistrati togati sottovalutino la materia delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Anzi, considerandola un intralcio, arrivano a punire il cittadino reo di aver avuto l'ardire di presentare ricorso e addirittura di proporre appello per non pagare pochi euro di verbale. Invero, quella delle violazioni al Codice della Strada è il più frequente illecito amministrativo; pertanto, pur se di esiguo importo, la singola violazione, essendo contestata centinaia di migliaia di volte diviene espressione di milioni di euro. È di questo che i giudici devono tener conto. Nel caso di specie, a un camperista veniva contestata la violazione dell'art. 20 del Codice della Strada, "occupazione della sede stradale", per aver sostato con una ruota posteriore dell'autocaravan su un cuneo. Sia in primo grado sia in appello veniva evidenziato che la sosta su cuneo non violava alcuna norma del Codice della Strada e che, in ogni caso, il suddetto articolo sanzionava comportamenti diversi dalla sosta, in quanto l'occupazione della sede stradale implicava allestimenti di una certa stabilità e lo svolgimento di certe attività. A conforto della propria tesi, la ricorrente produceva due specifiche direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una circolare del Ministero dell'Interno e alcune sentenze della Cassazione e del T.A.R. Il Giudice di Pace di Savona, *Dr. Anna Vera Cappelli*, rigettava l'opposizione interpretando erroneamente il contenuto di una direttiva ministeriale nella parte relativa alla disciplina della sosta delle autocaravan. Nel confermare la sentenza di primo grado il tribunale ha aggiunto altri errori. Il primo Giudice aveva errato e il *Dr. Stefano Poggio* del Tribunale di Savona ha focalizzato l'attenzione sul concetto di campeggio – fenomeno non attinente alla circolazione stradale e non regolato dal Codice della Strada – e anziché tenere conto che la norma contestata a verbale era l'articolo 20 del Codice della Strada, ha fornito un'interpretazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, che nel caso di specie non ha alcun rilievo, essendo stata contestata una norma diversa. Oltre a rendere una pronuncia errata, il

Tribunale ha punito ingiustamente il cittadino non solo con la condanna alle spese – che raramente vediamo pronunciare nei confronti delle amministrazioni – ma anche con la sanzione prevista dall'articolo 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, con l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ebbene, sono sentenze di questo tipo a intralciare la giustizia, perché se il Giudice di Pace di Savona ha determinato l'aumento del carico del Tribunale, il *Dr. Stefano Poggio* del Tribunale di Savona costringerà a ricorrere alla Suprema Corte, scaricando il contenzioso sulla Cassazione e attivando così una giustizia che si auto-intralcia.

Appare evidente come la riforma della giustizia rappresenti dunque un impegno improrogabile per il nuovo Parlamento e per il nuovo Governo, ai quali chiediamo d'intervenire subito e in modo che per quanto riguarda le sanzioni riscosse sia immediatamente così trasferito:

1. il 40% al Ministero dell'Interno,
2. il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
3. il 10% alla locale Polizia Municipale,
4. il 10% all'Ufficio Tecnico del Comune.

Inoltre, con particolare riguardo alla procedura di ricorso contro le sanzioni per violazione del Codice della Strada chiediamo che:

1. sia eliminato il ricorso alla Prefettura;
2. sia applicato il processo civile telematico anche dinanzi al Giudice di Pace;
3. sia eliminato il contributo unificato e qualsiasi altra tassa e/o imposta;
4. sia penalizzato, ai fini delle spese di lite, la parte che non si presenti in udienza;
5. sia introdotto il termine di due mesi dalla presentazione del ricorso per il deposito della sentenza;
6. sia riservata la gestione amministrativa degli Uffici giudiziari a dipendenti che non siano giudici, lasciando così a loro il solo compito di giudicare.

A tutti il diritto-dovere di sollecitare i parlamentari e il Governo per trasformare queste istanze in tempestive realtà.